



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 5571
S 161/5

Roma, 7 NOV. 2012

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell'11 ottobre 2012 - Ulteriori chiarimenti.

Di seguito alle precedenti note n. 5289/S161/5 del 22 ottobre e n. 5524/S161/5 del 5 novembre u.s. riguardanti l'oggetto, si trasmettono trasmette l'unito appunto sugli effetti della Sentenza di cui trattasi, pervenuto dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PER LA GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI

Certone

APPUNTO

Con decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 sono state adottate disposizioni tese a contemperare l'attuazione della pronuncia in oggetto – per la parte relativa alla rivalsa del 2,50% della base retributiva del personale delle Pubbliche Amministrazioni transitati al regime di T.F.R. – con la necessità di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, all'articolo 1, comma 1, il provvedimento prevede l'abrogazione, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2011, dell'articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010 da cui deriva il ripristino – nei confronti dei richiamati dipendenti – del regime di T.F.S. per l'erogazione degli emolumenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro con conseguente legittimità delle ritenute operate a carico dei medesimi, in favore del Fondo "Opera di previdenza" gestito dall'INPDAP, sulle retribuzioni corrisposte anche per il periodo precedente alla decisione di cui trattasi.

Ove confermata nella descritta formulazione in sede di conversione in legge, la norma comporterebbe pertanto il venir meno del diritto alla restituzione delle somme già trattate.

Al successivo comma 3 del medesimo articolo 1, è sancita l'estinzione dei procedimenti giudiziari in corso instaurati per la restituzione del suddetto contributo previdenziale, con salvezza dell'efficacia delle sole sentenze eventualmente passate in giudicato.